



Repubblica di Lumenaria

IL CONSIGLIO DI STATO

Sezione Prima

composto dai consiglieri Simone Acquasanta, Salvatore Giordano, Francesco Sozzi e Filippo Zanardi, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di legittimità costituzionale del Decreto-Legge n. 1 del 5 Novembre 2022, “Disposizioni integrative alla legge 3/22”, promosso dal cittadino Giuseppe Verdi in data 05.11.2022.

Ritenuto in fatto

1 – Con ricorso effettuato in data 5 Novembre 2022 il cittadino Giuseppe Verdi richiedeva la pronuncia di questa Corte per giudicare la legittimità dell’atto in epigrafe.

Secondo il ricorrente, quanto stabilito dal Decreto, emanato per risolvere un vuoto normativo della legge 3/22, rischierebbe di creare un precedente nella misura in cui il Governo, nel corso del normale e democratico processo elettorale, interviene a regolare lo stesso, potenzialmente influenzandone i risultati.

2 – Il ricorrente sottolinea inoltre la sostanziale nullità del provvedimento, in quanto la legge ordinaria n. 3 del 22 Gennaio 2022, e le sue successive modifiche, prevede che “le procedure elettorali sono di competenza della Commissione Elettorale” (ex art. 4). Il ricorrente conclude quindi che, in presenza di qualsivoglia problema nello svolgimento delle procedure elettorali così come in caso di vuoti normativi, per quanto stabilito dalla legge, sia compito della Commissione suddetta agire nel rispetto delle leggi

vigenti per garantire lo svolgimento corretto delle operazioni di voto e di identificazione degli eletti.

Considerato in diritto

1 – Il Decreto-Legge è stato emanato in data 5 Novembre 2022.

2 – L'articolo 27 della Costituzione stabilisce come il Governo possa emanare decreti aventi forza di legge, i quali debbono essere entro 30 giorni convertiti in legge dal Senato, pena la loro decadenza ex tunc negli effetti. Di norma gli atti aventi forza di legge servono per regolare una situazione di necessità e urgenza, riscontrata in questo caso, trattandosi di un vuoto normativo nella legge disciplinante le modalità di elezione del Senato della Repubblica. La natura stessa dei Decreti-Legge permette al Governo di modificare leggi ordinarie in vigore purché non influenzino il procedimento elettorale legittimamente in corso.

Certo è, come evidenziato dal ricorrente, che la legge, secondo dottrina e di norma, non può mai essere retroattiva.

3 – La questione di illegittimità del Decreto-Legge è fondata.

Il ricorrente ha ragione quando sottolinea come, nonostante l'urgenza del provvedimento del Governo, la legge n. 3 del 22 Gennaio 2022 stabilisce che "le procedure elettorali sono di competenza della Commissione Elettorale" (ex art. 4) e di conseguenza tutto ciò che concerne le elezioni in atto, così come la loro gestione, debba essere di esclusiva competenza della Commissione stessa. A ciò si aggiunge, secondo questa Corte, una motivazione ulteriore, cioè che il Governo può coadiuvare la Commissione esclusivamente per quanto riguarda la "verifica del possesso dei requisiti necessari al voto" (ex. Art. 5).

Bisogna considerare inoltre che discipline simili, da parte della Commissione Elettorale, hanno chiaramente valore temporaneo, essendo regolamenti che, di loro natura, servono a sopperire a delle deficienze normative della legge ordinaria, di utilità esclusiva al corretto svolgimento delle procedure elettorali in corso. È indubbio però, che le fonti dei poteri della Commissione abbiano origine direttamente dal Senato della Repubblica, come stabilito

dall'art. 4-bis. Sarà poi compito del nuovo Senato eletto, eventualmente, modificare la suddetta legge come riterrà più opportuno, rifacendosi direttamente al regolamento della Commissione, se ritenuto opportuno.

PER QUESTI MOTIVI
IL CONSIGLIO DI STATO

accoglie e formula il giudizio di illegittimità costituzionale del Decreto-Legge n.1 del 5 Novembre 2022, "Disposizioni integrative alla legge 3/22" poiché provvedimenti di non competenza del Governo, ma della Commissione Elettorale, come stabilito ex lege n. 3 22 Gennaio 2022.

Così deciso in data 6 Novembre 2022.

F.to i Consiglieri di Stato



Dott. Simone Acquasanta
Dott. Salvatore Giordano
Dott. Francesco Sozzi
Dott. Filippo Zanardi